COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI (X)

1.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2609) 1

PRESIDENTE 1, 2, 3, 4, 5

ACCREMAN 2, 3

BAGHINO 3

CASTELLI 4

CERAVOLO 4

DAL MASO, *Relatore per la X Commissione* 2, 3

FELISETTI 5

FORTUNA 3

KORACH 3

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 3, 4

RICCIO PIETRO, *Relatore per la IV Commissione* 1

Votazione segreta:

PRESIDENTE 5

La seduta comincia alle 11,50.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1973.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCIO PIETRO, *Relatore per la IV Commissione*. La modifica che viene apportata al codice della navigazione da questo disegno di legge consiste nell'estensione del limite delle acque territoriali, rispettivamente, da sei a dodici miglia marine lungo le coste e da venti a ventiquattro miglia nei golfi e nelle baie. A favore di questo disegno di legge militano molte ragioni. Esso tende, innanzitutto, a parificare le distanze

attualmente contemplate dal codice della navigazione a quella prevista dalla vigente legislazione. L'articolo 33 della legge doganale 23 settembre 1940, stabilisce, infatti, che la zona di mare sottoposta a vigilanza è di dodici miglia.

Grazie a tale parificazione, anche nel nostro paese si potrà disporre di un metodo di valutazione delle distanze delle acque territoriali più simile a quello vigente nelle altre nazioni. Nella generalità delle nazioni europee e atlantiche vige infatti il principio secondo il quale è soggetta alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel disegno di legge; recentemente anche la Francia si è allineata a questa normativa.

Vorrei infine ricordare che motivi di sicurezza militare, la possibilità di utilizzare questa maggiore distanza per la creazione di isole galleggianti ad uso marittimo-commerciale, lo sfruttamento di questo tratto di mare per scopi industriali ed altri motivi ancora rendono pressante l'esigenza di una rapida approvazione di questo provvedimento, che raccomando vivamente alle Commissioni.

DAL MASO, *Relatore per la X Commissione.* Il provvedimento in discussione si propone di stabilire esclusivamente l'aumento da sei a dodici miglia della distanza del mare territoriale per quanto attiene alle coste continentali ed insulari.

Analogamente, dovremo esaminare la situazione delle baie, dei golfi e dei seni le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, non omettendo alcune necessarie considerazioni.

Inizialmente cercheremo di stabilire quale tratto di mare dovrà essere inserito nella linea retta tirata entro i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia.

Sono del parere che la dizione del testo non sia del tutto chiara poiché, tecnicamente parlando, dovremmo stabilire anche i punti foranei delle singole parti del golfo, della baia e del seno; d'altra parte, mi rendo perfettamente conto che una diversa formulazione dell'articolo unico ci obbligherebbe a contemplare, nel testo stesso, trattamenti diversi per ogni singolo caso.

Consultando il regio decreto n. 327 del 1942 – che rappresenta l'ultima normativa disciplinante la materia di cui ora discutiamo – ho dedotto che la soluzione del problema cui ho testé accennato deve avere suscitato anche allora varie perplessità.

Sempre in ordine alla questione relativa alla delimitazione delle acque territoriali, bisogna ammettere che, in chiarezza, non si eccelle neanche in dottrina, dal momento che la valutazione di tali limiti è stata lasciata di volta in volta all'interpretazione di diverse teorie. Inizialmente, il limite delle acque territoriali era determinato dal tratto di mare che poteva essere scorto ad occhio nudo; in un secondo tempo, nel 1600, prevalse la teoria della gettata massima dell'artiglieria dell'epoca. Avendo infatti i cannoni delle navi di allora una gettata massima di tre miglia, era soggetto alla sovranità dello Stato solo il tratto di mare corrispondente a tale distanza. Successive modificazioni hanno portato ad aumentare i confini fino a sei miglia, e nel corso di varie conferenze internazionali tenute a Ginevra nel 1958 e nel 1960 e poi a Caracas quest'anno, sono emerse indicazioni favorevoli ad un ulteriore ampliamento di tale limite, anche se, allo stato, nessun accordo è stato ancora definitivamente raggiunto al riguardo.

Con questo provvedimento verrà comunque effettuato l'allineamento della nostra legislazione a quella dei tre quarti degli Stati aderenti all'ONU, che hanno elevato da sei a dodici miglia l'estensione della propria sovranità sulle acque territoriali. Debbono, inoltre, essere considerati altri aspetti su cui la nuova misura di tale estensione influirà positivamente, quali la tutela della pesca, l'equilibrio ecologico, la repressione degli scarichi abusivi delle petroliere e la ricerca di nuove risorse sottomarine. Per tutte queste ragioni raccomando anch'io alle Commissioni la sollecita approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ACCREMAN. Desidererei un chiarimento. Se ho ben capito, il limite delle acque territoriali, che fino ad oggi era di sei miglia dalla costa – da qualunque punto della costa – viene portato a dodici miglia; da sei miglia, lungo ogni punto della costa, salvo seni, golfi, baie, insenature, per i quali si ricorre ad un calcolo trigonometrico, il limite delle acque territoriali viene fatto avanzare fino a questa linea che congiunge i punti foranei del seno, nel caso che la

distanza non sia superiore a ventiquattro miglia marine e, in ogni caso, fino a quella linea che congiunge i punti più foranei, quando la distanza sia più ampia di ventiquattro miglia marine.

PRESIDENTE. Vi sono solo mutamenti di misure ma in pratica il meccanismo rimane invariato.

ACCREMAN. Ma allora le venti miglia diventerebbero ventiquattro.

DAL MASO, *Relatore per la X Commissione*. La distanza costiera viene portata da sei a dodici miglia, ma il meccanismo rimane invariato.

KORACH. Credo che si potrebbe precisare meglio di quanto non faccia la convenzione internazionale la disposizione del disegno di legge che riguarda le ventiquattro miglia marine. Infatti, ritengo che la seconda parte del primo comma dell'articolo unico rappresenti una inutile complicazione. Se la togliessimo, l'intero articolo potrebbe essere molto più chiaramente interpretato nel senso che la retta misurante le ventiquattro miglia marine può essere tracciata da qualunque sporgenza della costa. In definitiva, la formulazione della seconda parte del primo comma non ha senso, perché, guardando una qualunque carta geografica, ci si accorge subito della difficoltà di stabilire quale punto sia più foraneo di un altro: la retta misurante la distanza di ventiquattro miglia può infatti essere fatta correre da entrambi i lati del golfo, della baia, eccetera, con la conseguenza che si otterranno infinite coppie di punti « più foranei ».

È un semplice problema di geometria. Ripeto: la formula usata dalle convenzioni internazionali è soltanto quella riprodotta nella prima metà del primo comma. Riconosco tuttavia che trattasi anche di un problema di pura forma, in quanto nella realtà è applicabile soltanto la prima parte del comma.

ACCREMAN. La soluzione del problema nell'uno o nell'altro senso non è però irrilevante. Si pensi, ad esempio, al fermo di un natante. È chiaro che, a seconda dei casi, esso rischierebbe di diventare un atto di guerra o di pirateria.

FORTUNA. Il problema urgente è quello di varare il provvedimento. Non vi è soltanto il problema dei natanti: il nostro paese è svantaggiato rispetto a tutte le altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo sia per ciò che riguarda le prospezioni sottomarine, sia per altri aspetti. La Francia, la Tunisia e la Libia si trovano già avvantaggiate rispetto all'Italia da questo punto di vista. Noi non siamo in grado di stipulare contratti internazionali, perché – diciamo così – siamo i più ingenui. A mio avviso bisogna andare al sodo della questione.

KORACH. Secondo me la prima parte dell'articolo assorbe la seconda. Nel complesso l'articolo finisce per essere chiaro.

FORTUNA. Non è opportuno rinviare il provvedimneto al Senato, per non perdere altro tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Korach ha fatto solo notare che la seconda parte del primo comma è superflua e che, invece di chiarire, complica le cose. È inutile, però, modificare l'articolo e, d'altra parte, non è stato formalmente presentato alcun emendamento in proposito.

BAGHINO. Esprimo parere favorevole nei confronti del provvedimento, che ci pone in condizione di parità con le altre nazioni. Occorre considerare le ragioni di sicurezza; è necessario rilevare che il mare non è soltanto una via di comunicazione, ma la vita stessa per il nostro paese, sia per l'attività che vi svolgono i nostri lavoratori, sia per quanto riguarda i problemi della ricerca e dello sfruttamento delle risorse minerarie. Con questo provvedimento, che permetterà una sorveglianza più adeguata, allontaniamo i pericoli di inquinamento, che spesso sono sotto costa. Con il proposto ampliamento dei limiti territoriali della giurisdizione nazionale oltretutto si normalizzerà l'attuale, assurda situazione, secondo cui, sin dal 1940, ai fini doganali vale il limite delle dodici miglia marine, in palese contrasto con quello della giurisdizione nazionale, che è attualmente limitato a sei miglia.

Per queste ragioni il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole al provvedimento ed esprime l'auspicio che il relativo *iter* possa concludersi nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, desidero ringraziare le Commissio-

ni riunite per l'adesione unanime che hanno dato al disegno di legge in esame, la cui importanza mi sembra che sia stata messa molto opportunamente in risalto dall'onorevole Fortuna. Si tratta, infatti, di adeguare la legislazione italiana a quella di altri paesi, allo scopo non soltanto di esercitare meglio alcuni diritti di difesa e di controllo doganale, ma anche le possibilità di sfruttamento delle risorse marine, il che oggi, per autonoma volontà del nostro paese, è limitato alle sei miglia marine.

Non sono un tecnico di questioni marinare, ma ritengo che, probabilmente, le osservazioni che ha fatto l'onorevole Korach abbiano un certo fondamento. Dobbiamo però tener conto che si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato e il cui varo definitivo si rende quanto mai urgente per consentire l'attuazione dei provvedimenti ad esso collegati. Per questi motivi, nel ringraziare ancora una volta le Commissioni, ne raccomando la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

ART. 2. – *Mare territoriale.* — « Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali ».

CASTELLI. Il gruppo democristiano darà voto favorevole al progetto di legge in discussione, pur ritenendo fondate le osservazioni sollevate dall'onorevole Korach a proposito della seconda parte del primo comma dell'articolo unico. Sarebbe forse stato preferibile adottare la dizione della convenzione di Ginevra del 1958. Il capoverso in questione non aggiunge infatti alcuna chiarificazione e tutt'al più introduce elementi di confusione. In questo momento, però, la preoccupazione prevalente è quella di regolare urgentemente la materia, senza rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

La seconda parte del primo comma non comporta conseguenze negative sul piano concreto nella determinazione della distanza precisa, e quindi ritengo che il disegno di legge possa senz'altro essere approvato nella sua attuale formulazione.

CERAVOLO. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. Non possiamo però non rilevare che, se aderissimo a tutte le richieste del Governo circa l'introduzione di modifiche parziali del codice della navigazione, probabilmente esauriremmo tutto il nostro tempo per fare lavorare congiuntamente le nostre Commissioni. L'onorevole relatore ha fatto rilevare quanto su questo punto sia antico il codice della navigazione. Ma, onorevoli colleghi, tutto il codice della navigazione è antico, specialmente per quello che riguarda il trattamento degli equipaggi che, se si dovesse applicare alla lettera, ancora avrebbero il trattamento dei tempi delle galere di rinomata memoria. Ritengo perciò, a questo punto, approfittando dell'odierna riunione congiunta delle nostre Commissioni, che sia arrivato veramente il momento di por mano ad una riforma organica di tutto il codice della navigazione, che ponga il nostro paese all'altezza di tutte le altre nazioni marinare civili.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, in merito alla raccomandazione testé rivolta, desidera dichiarare che si è già fatto carico del problema in ordine a tale necessità e ha posto allo studio, con altri Ministeri interessati, la revisione del codice della navigazione. Desidero assicurare l'onorevole Ceravolo che le parti più anacronistiche del codice della navigazione sono già in corso di revisione. Il Senato ha già approvato e trasmesso alla Camera dei deputati alcuni provvedimenti

di modifica del codice stesso, che riguardano soprattutto certi aspetti meritevoli di revisione con assoluta precedenza rispetto ad una riforma globale, che, per altro, è già iniziata.

FELISETTI. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2609).

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	48
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione per la IV Commissione:

Accreman, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Felisetti, Gargani Giuseppe, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riccio Pietro e Speranza;

per la X Commissione:

Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Damico, Fiorielo, Fortuna, Galasso, Guerrini, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri, Merli, Pezzati, Pisanu, Russo Ferdinando, Scipioni e Skerk.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario della IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO